

Marco Monte

Articolazioni, pubblicità, protagonisti ed estensione del credito rurale in Friuli alla fine dell'età moderna. Il caso di Latisana

1. In età moderna l'esercizio dell'agricoltura era la sorte comune di gran parte della popolazione delle campagne, mentre il possesso della terra ed il primato delle attività ad essa collegate caratterizzavano l'economia. Il settore primario era quindi l'asse portante su cui poggiava l'intera società. Ma la precarietà delle attività agricole, sempre subordinate ad imprevisti incontrollabili – ai limiti della produzione cerealicola cronicamente insufficiente si sommavano elementi accidentali come le malattie, le guerre e le avversità naturali – raramente permetteva ai contadini di superare la soglia della povertà. In questo ambito si diffuse e proliferò con straordinario vigore un fenomeno per molti versi ancora poco esplorato: il credito rurale fra privati e l'indebitamento contadino. La ricerca, infatti, ha finora privilegiato determinati settori della storia economica friulana: dall'evoluzione dell'agricoltura alle congiunture, dalle manifatture alle forme del lavoro, dagli strumenti di produzione alle oscillazioni dei prezzi¹, trascurando l'aspetto finanziario seppur fondamentale nella vita delle campagne. Analizzando le operazioni legate al credito e le figure dei protagonisti di queste, prestatori e debitori, veniamo a conoscenza di fatti e vicende che dimostrano quanto incidessero sull'economia rurale le avverse condizioni climatiche, le imposizioni fiscali o di converso un esito positivo della stagione agricola, un buon raccolto. Tali variabili si riflettevano sul credito, facendo lievitare o contrarre la domanda. Il credito dunque, pur essendo soltanto un singolo aspetto del mondo rurale, ne riflette molti altri; potrebbe essere definito il termometro delle vicende economiche delle popolazioni rustiche, la spia che ci avverte di una modificazione in atto. In queste pagine si intende riferire sui primi risultati di un'indagine che interessa proprio questo aspetto del mondo delle campagne. Già i dati iniziali ci consentono di delineare un'immagine sufficientemente chiara dell'esposizione debitoria contadina, arrivando ad una valutazione, seppur approssimativa, della sua

* Questa monografia assembla la parte relativa al credito rurale della mia tesi di laurea in Storia Moderna "Il mercato finanziario e immobiliare alla fine dell'età moderna. Il caso del distretto di Latisana", discussa con i professori F. Bianco, G. Trebbi e G. Bertuzzi, nell'anno accademico 1994-95, presso l'Università di Trieste, con ricerche più recenti, parte delle quali confluite nell'articolo "Fattori prestatori e contadini debitori nelle campagne del basso Friuli alla fine dell'antico regime", premiato all'edizione 1997 del premio "Luigi Ciceri".

¹ Su questi argomenti, tra gli altri, cfr. L. MORASSI, *1420-1797 Economia e società in Friuli*, Udine 1997.

estensione, in un ambito territorialmente e cronologicamente definito. Per la quantità e per la qualità delle fonti rinvenute è stato scelto il comprensorio di una cittadina friulana, Latisana, mentre il periodo si pone a cavallo tra il secolo XVIII e il XIX.

È sembrato utile qualche cenno preliminare sulle origini e sullo sviluppo del mercato monetario al fine di individuare quelle caratteristiche che possono consentire l'identificazione dello stesso come sistema economico-sociale.

In aperto contrasto con i dettami canonici, che non consentivano la riscossione di un interesse sul denaro prestato, in antico regime l'attività creditizia, regolamentata da un complesso di norme restrittive e vincolanti, era ampiamente diffusa sia in ambito urbano che rurale. Strettamente funzionale allo sviluppo delle attività economiche legate al commercio, alle manifatture ed all'agricoltura, garantiva una sicura rendita e rappresentava un'abituale forma di utilizzazione di capitali monetari. Il problema del credito con la pregnanza morale e con le implicazioni di ordine socio-economico che lo accompagnavano era presente da secoli all'interno del dibattito religioso. Già Tommaso d'Aquino e i teologi della "Scolastica" avevano elaborato una dottrina economica che abbracciava la concezione aristotelica sull'improduttività del denaro. Questa dottrina, associata alla dirompente predicazione antiebraica che si colorava di antiusura condotta dagli Ordini Mendicanti², produsse un castello normativo che rispondeva assai di più a teoremi dottrinali che ad esigenze reali e concrete.

La discussione all'interno della Chiesa, in merito al prestito, continuò in tutto l'antico regime coinvolgendo predicatori, teologi e dotti laici schierati chi su posizioni rigoriste chi possibiliste: i primi sostenevano che qualsiasi prestito, per cui veniva corrisposto un interesse, fosse illecito³, per i secondi prestare denaro pretendendo un tenue ricavo era pratica accettabile⁴.

² Nella seconda metà del Quattrocento vi erano alcuni frati, tra i più autorevoli degli Ordini Mendicanti, che provenivano da ceti mercantili dediti all'attività di credito. Gli esempi sono innumerevoli, basti citare fra' Bernardino da Feltre, discendente diretto di una famiglia composta da notai e finanziari, i Tomitano; fra' Angelo da Chivasso, rampollo della famiglia Carletti, grande appaltatrice di imposte e di dazi ducali. Questi frati nelle loro prediche condannavano l'usura ebraica, sostenendo che il mutuo concesso dall'ebreo non aveva altro scopo che la percezione di un interesse. Si può sospettare che la condanna derivasse dal desiderio di eliminare i banchi ebraici, in modo tale che il mercato del denaro potesse essere occupato da quella classe di cristiani dotati di risorse finanziarie che essi così egregiamente rappresentavano.

Su questi argomenti, tra gli altri, cfr. R. SEGRE, *Banchi ebraici e Monti di Pietà. Gli Ebrei a Venezia, secoli XIV - XVIII*, a cura di G. COZZI, Milano 1987, 565-570.

³ I principali sostenitori di queste posizioni erano i veronesi Pietro e Girolamo Ballerini e il frate friulano Daniele Concina.

Su questi argomenti, tra gli altri, cfr. F. GIACOBazzi FULCINI, *Posizioni rigoriste in tema di prestito ad interesse nella Repubblica veneta a metà del secolo XVIII: i fratelli Ballerini*, "Studi Storici Luigi Simeoni" XXIII (1983), 145-151; P. PRETO, Daniele Concina, *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 27, 716 - 722.

La contesa assunse toni così aspri che anche Papa Lambertini intervenne, da un lato stabilendo la superiorità della concezione religiosa, dall'altro riconoscendo l'impossibilità di opporsi concretamente alle pratiche creditizie, ancorate ormai da secoli alla società⁴.

La Chiesa era consapevole della vocazione creditizia di alcuni enti ecclesiastici, delle confraternite e di tutti quei privati facoltosi ai quali non difettavano né i capitali né la conoscenza degli strumenti tecnici per utilizzarli in attività finanziarie. Tale fu questa consapevolezza che all'interno del dibattito prevalse la corrente possibilista, pur nella ribadita condanna del concetto di lucro. Nell'economia quotidiana tutto questo ebbe scarsa ripercussione, tant'è che se ancora alla fine del XVIII secolo la Chiesa censurava qualsiasi forma di mutuo, ci sarebbe sempre stato qualcuno disposto ad aggirarne le normative per prestare denaro ad interes-

⁴ Scipione Maffei era l'esponente di punta delle posizioni possibiliste, "...come possa esser peccaminoso un contratto, che non pregiudica a veruna delle parti, anzi all'una, e all'altra è giovevole. Giovevole a chi dà, perché è meglio ricavare un tenue frutto del suo denaro, che tenerlo ozioso: molto più giovevole a chi riceve, perché pagando volentieri tre, quattro, cinque per cento, beneficio ed utile ne ricava, che rileva assai più, onde ringraziar di cuore chi dà a tal condizione la somma..." (S. MAFFEI, *Dell'impiego del denaro*, Roma 1746, 24-30).

Sulle posizioni del Maffei cfr. G. BORELLI, *Teoria e prassi dell'attività di prestito nei Domini della Repubblica veneta al cadere del Settecento*, *Economia e Storia*, Milano 1983, 377-387.

⁵ Nel 1745 Benedetto XIV promulgò l'enciclica "Vix Pervenit" con l'intento di smussare gli angoli di una disputa che aveva oramai assunto dei toni violenti, "...e se sorge discussione, mentre viene preso in esame qualche contratto, non si offendono per nulla coloro che seguono l'opinione contraria, né questa sia accusata come se fosse da punire con le più gravi pene, specialmente se non sia priva della dotta testimonianza di uomini illustri; poiché le ingiurie e le offese spezzano il vincolo della carità cristiana e apportano al popolo enorme e dannoso cattivo esempio...".

In tempi precedenti altri Pontefici si occuparono del prestito ad interesse fissando, con Martino V nel 1425, Nicolò V nel 1450 e Callisto III nel 1455, al 10% il tetto massimo di interesse consentito. Nel 1569 Pio V con la bolla solenne "Cum onus apostolicae servitutis" mise ordine normativo nel caotico mondo dei censi, vietando la richiesta d'affrancazione da parte del creditore e stabilendo l'obbligatoria pubblicità del contratto, da sottoscrivere davanti ad un notaio individuando tre elementi sostanziali: il consenso di entrambi i contraenti, l'oggetto trattato e il relativo prezzo.

Sulla letteratura del credito, tra gli altri, cfr. D. BOLOGNESI, *Attività di prestito e congiuntura. I censi in Romagna nei secoli XVII-XVIII*, *Credito e sviluppo economico in Italia dal Medioevo all'età contemporanea*, Verona 1988, 283-306; M. CATTINI, *Problemi di liquidità e prestito ad interesse nelle campagne emiliane. Secoli XVI-XVIII*, "Studi Storici Luigi Simeoni", XXIII (1983), 121-130; Idem, *Dalla rendita all'interesse: il prestito tra privati nell'Emilia del Seicento*, *Credito e sviluppo economico in Italia dal Medioevo all'età contemporanea*, Verona 1988, 255-266; G. CORAZZOL, *Prestatori e contadini nella campagna feltrina intorno alla prima metà del '500*, "Quaderni Storici" 26 (1974), 445-500; Idem, *Fitti e livelli a grano. Un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Milano 1979; Idem, *Livelli stipulati a Venezia nel 1591*, Pisa 1986; L. FACCINI, *La Lombardia fra '600 e '700 - Riconversione economica e mutamenti sociali*, Milano 1988; L. PALUMBO, *Aspetti di attività creditizia in terra di Bari nei secoli XVII e XVIII*, "Revue internationale de l'Historie de la Banque", 1975, 42-58; VAN DER WEE, *Sistemi monetari, creditizi e bancari - moneta e credito nell'economia rurale*, *Storia economica di Cambridge*, 338-451.

se⁶. Per eludere le leggi canoniche i prestatori, con l'appoggio dei giuristi, modificarono alcuni strumenti contrattuali adattandoli alle richieste avanzate dalle reali esigenze di scambio. Gli atti giuridici che si prestavano a questo genere di manipolazione erano il livello francabile e la vendita con il patto di recupera. Ma di questo ci occuperemo in seguito.

Accanto a quella – enti ecclesiastici, ricchi mercanti, banchieri, capitalisti – che potremmo definire l'élite finanziaria operava un profluvio di individui, dai prestatori ebraici ai piccoli possidenti, dai fattori ai pievani ai notai che, disponendo di risorse finanziarie o di eccedenze alimentari, cercavano di soddisfare la richiesta di credito minuta presentata dai ceti più deboli. Con modalità e caratteristiche diverse prestavano somme di denaro a gente comune, artigiani e commercianti, scorte e sementi a piccoli proprietari agricoli impossibilitati ad avviare il ciclo produttivo. Molto usuale presso i ceti sociali più modesti era il prestito su pegno che costituiva l'attività feneratizia esercitata in particolare dai prestatori ebraici. Questi diffusero le pratiche creditizie in Europa sin dal basso medioevo e, tra alterne vicende, furono tra i principali protagonisti del mercato finanziario fino al secolo XV, quando sorsero, dapprima in Italia e successivamente negli altri Paesi europei, i Monti di Pietà. Questi istituti, nati con l'idea “di fare prestiti sopra pegno di cose mobili al minor tasso possibile, specialmente alle persone meno agiate”, avendo carattere pubblico e, almeno formalmente, non perseguendo fini di lucro, tenevano un tasso di interesse inferiore a quello praticato dai prestatori privati⁷. Con la comparsa dei Monti la componente usuraria presente nelle transazioni di credito non scomparve, la struttura del credito si articolò in vari comparti, differenziando il servizio, concedendo prestiti maggiori e di durata più lunga. Nelle campagne dove il Monte, da istituto urbano qual era non poteva attecchire, vista la scarsa antropizzazione del territorio e l'impossibilità da parte dei contadini ad impegnare i propri attrezzi agricoli, gli usurai avevano come concorrenti altri prestatori che offrivano un servizio alternativo, pretendendo beni fondiari in garanzia del denaro prestato. I feneratori ebraici, invece, penalizzati da una legislazione che non permetteva loro di detenere beni immobili⁸ e segnati da una storia di intolleranze ed espulsioni, erano costretti ad accettare in pegno solamente oggetti possi-

⁶ Su questi argomenti, per il Friuli, tra gli altri, cfr. A. FORNASIN, *Prima del sistema bancario. Le forme del credito rurale nelle campagne del Monfalconese in età moderna*, Terre dell'Isonzo tra età moderna e contemporanea, a cura di F. BIANCO, Monfalcone 1996, 45-62.

⁷ È stato ampiamente dimostrato che individui con incarichi di elevata responsabilità all'interno di questi enti a volte, approfittando del loro ruolo, si distinguevano per la pessima gestione con malversazioni e ruberie. Su questi argomenti, tra gli altri, cfr. P.L. SARTORI, *L'attività di prestito dei Monti di Pietà in terraferma veneta: legalità e illeciti tra Quattrocento e primo Seicento*, “Studi Storici Luigi Simeoni”, XXIII (1983), 161-177; Idem, *Un'oligarchia urbana nel Cinquecento veneto. Istituzioni, economia, società*, Torino 1992.

⁸ S. Luzzato, *Discorso circa il stato de gl'ebrei*, Venezia 1638, 36.

bilmente di piccole dimensioni, non ingombranti e facilmente trasportabili: oro, monili ed altro di più o meno prezioso che normalmente un contadino non possedeva. Il contadino possedeva soltanto della terra, ed era questa l'unica garanzia che poteva esibire, l'unico suo bene da dare in pegno. Nelle società rurali particolarmente diffuso era il piccolo credito di sussistenza, solitamente erogato dai proprietari dei fondi lavorati a colonia, costituito da anticipi in sementi o derrate alimentari, ottenuto sulla parola o attraverso un chirografo. Si tratta di un fenomeno sommerso dalle dimensioni sconosciute in quanto, sfuggendo alla registrazione notarile, ci ha lasciato poche documentazioni scritte. Era il primo passo, prima di ricorrere ai prestatori specializzati, che il piccolo coltivatore doveva necessariamente compiere per affrontare delle situazioni economiche sfavorevoli. Il proprietario terriero stesso quindi rappresentava il primo anello della catena creditizia. Al momento della semina, quando alta era la richiesta di credito, anticipava sementi e scorte al colono, computandole in denaro al valore di mercato delle granaglie, un valore sensibilmente più elevato rispetto a quello successivo al raccolto, quando era tempo per la restituzione dei debiti. In questo modo il padrone-creditore incamerava una quantità maggiore di prodotti commerciabili e si assicurava ai danni del contadino il mantenimento della rendita padronale. Si comprende facilmente che in caso di raccolto eccezionalmente cattivo (che significava un grande rialzo dei prezzi), gli si prospettava un anno di guadagni molto superiori alla media. Inoltre in gran parte dei contratti agrari era inserita la clausola "a fuoco e fiamma" per cui i canoni di locazione dovevano essere pagati anche se cause accidentali o atmosferiche avessero vanificato la stagione agricola distruggendo i raccolti: "ad onta di ogni vicenda e disgrazia di siccità, tempesta, guerra guerreggiata o altro, che Iddio Signore piaccia tener lontano". In casi come questo l'eventualità di indebitarsi col padrone era cosa certa.

Accanto al credito di sussistenza, nel Friuli veneziano il sistema finanziario si organizzava attorno ai due già menzionati strumenti giuridici: il livello francabile e la compravendita con il patto di recupero. In entrambi i casi il prestito era sostenuto dalla proprietà terriera. Due erano le motivazioni che spingevano gli operatori finanziari interessati alla garanzia fondiaria a concedere denaro in prestito: l'alta risposta in termini di interessi delle somme investite e l'elevata probabilità di diventare proprietari delle terre ipotecate.

2. Il livello francabile⁹ presentava dei tratti di modernità che lo distinguevano dagli strumenti creditizi adottati da prestatori non interessati al pegno immobilia-

⁹ Il livello ha origini lontanissime ed incerte. Nella sua accezione più ordinaria indicava dei contratti di locazione; in età moderna perde molto di questa sua valenza originaria assumendo delle connotazioni legate all'attività creditizia. Useremo il termine livello inteso solamente come contratto creditizio.

re. Anticipava alcune regole che sarebbero state proprie degli istituti di nuovo modello come le casse rurali o le prime banche. Necessitava innanzitutto di un bene immobile garante la regolarità dell'operazione o, in assenza di questo, di una "piaggeria", una fideiussione che garantiva la solvibilità del richiedente, mentre il tasso d'interesse, regolato da disposizioni legislative severe e comunque legato ai fenomeni inflativi e alle congiunture economiche, oscillava ordinariamente dal 5 al 7%¹⁰. La preoccupazione dei giuristi era impedire che il contratto livellario uscisse dalle normative canoniche, da ciò l'ambiguità del contenuto giuridico della transazione: un livellario, colui che riceveva il prestito, cedeva un bene immobile ad un livellante, il quale subito dopo aver "esborsato" il prezzo concordato, affittava il medesimo bene al livellario stesso. Quest'ultimo ogni anno si sdebitava con un canone di locazione che si può identificare con l'interesse stabilito, di norma compreso tra il 6 ed il 7% della somma avuta al momento della stipula del contratto. Resta da dire che la somma ricevuta dal livellario non era equiparata al reale valore di mercato dell'immobile in questione, ma calcolata in base alla rendita annua che poteva derivare dallo sfruttamento dell'immobile stesso. Nel contratto livellario si raggiungeva un compromesso che da una parte soddisfaceva le esigenze dei contraenti e dall'altra aggirava l'ostacolo rappresentato dai divieti canonici. Fino a quando il canone d'affitto veniva regolarmente versato, la terra rimaneva proprietà del livellario, il quale su essa conservava tutti i diritti, pagava le relative tasse, poteva affittarla ed anche venderla, in quest'ultimo caso il livello seguiva il bene cui era legato. Dal canto suo il livellante possedeva un titolo forte (la formula notarile prevedeva una vendita immobiliare) che, in caso di insolvenza del debitore, gli avrebbe permesso di entrare in possesso in modo semplice e rapido del fondo garante. L'accusa di usura veniva evitata in quanto formalmente non si trattava di un'operazione finanziaria, anche se probabilmente nessuno dei contemporanei aveva il minimo dubbio sulla valenza creditizia della transazione.

Sotto l'aspetto giuridico si stabilirono precise norme affinché l'operazione potesse considerarsi valida. L'accordo doveva essere sottoscritto in un contratto notarile¹¹, da cui dovevano risultare ben chiari il prezzo, il consenso di entrambi i contraenti, l'oggetto dato in garanzia – un bene immobile di proprietà del venditore, libero da altre pendenze ipotecarie – e l'impossibilità per il creditore di pretendere l'affrancazione. Queste norme regolavano un atto economico caratte-

¹⁰ "...Inerendo inoltre alle Santissime Leggi Venete, che regolano gli affitti, e livelli a sette per cento, statuto, che non sia lecito ad alcuno lo stipular maggior interesse per qualunque contratto, che dire, o immaginare si possa, ma tutti li contratti di vendita, o d'altra natura siano ridotti a sette per cento..." (Statuti della Patria del Friuli rinnovati con l'aggiunta delle terminazioni Sindicali 1772, Udine 1773, 158).

¹¹ "... con le solennità e requisiti necessari, secondo le disposizioni delle leggi. Sia parimenti proibito il pretender interesse da denaro dato a livello col mezzo di private scritture, ma tali contratti livellari debbono celebrarsi per mano di pubblico Nodaro..." (Statuti della Patria... cit., 156).

rizzato in precedenza da un grande caos normativo. Ponendo ordine interno al contratto si salvaguardava la posizione di entrambi i contraenti: si tutelava il compratore definendo giuridicamente l'oggetto trattato, mentre al debitore si offriva la certezza che i meccanismi del contratto non fossero tali da costringerlo a rinunciare, suo malgrado, alla proprietà del bene impegnato¹². Per altro alla fine i debitori molto spesso finivano per perdere in maniera definitiva l'immobile dato in garanzia. Stando alla documentazione esaminata solamente in un caso su sette all'incirca la possibilità del riscatto veniva effettivamente sfruttata. Questo sistema creditizio fu ampiamente utilizzato grazie ad alcune caratteristiche che lo rendevano conveniente rispetto ad altri sistemi finanziari. Innanzitutto, il tasso di interesse richiesto era più basso di quello preteso dagli usurai¹³, inoltre spettava ai mutuatari scegliere i tempi dell'affrancazione: il livello poteva essere continuamente rinnovato se l'interesse veniva rimesso puntualmente. Va sottolineato che i debitori non erano mai dei nullatenenti, dovendo necessariamente possedere almeno un bene immobile, che assolvesse ad una doppia funzione: garantire una quota di prodotti agricoli in grado di soddisfare gli interessi concordati e fornire quella garanzia necessaria al buon fine dell'operazione. Due le modalità per estinguere il livello: la clausola "promissio francandi" consentiva al livellario di riscattare il bene impegnato, mentre in caso di insolvenza l'altra clausola la "datio in solutum" permetteva al creditore di impossessarsi dell'immobile allontanando il debitore moroso.

La garanzia che riguardava la stragrande maggioranza dei contratti di livello era costituita dalla terra in quanto essa, a differenza degli edifici, offriva sicure rendite in grado di rispondere alle aspettative di un ceto benestante che, con la rarefazione dei commerci, cercava nuove opportunità di affari e nuove forme di utilizzazione di capitali. Inoltre la terra era facilmente collocabile sul mercato delle affittanze e forniva rendite crescenti legate al valore delle granaglie. Non dimentichiamo che più alto era ritenuto il grado di insolubilità del venditore, più sottostimato era il terreno, condizione necessaria per cautelarsi ulteriormente sul debitore, costretto in tal modo a subire i contraccolpi del suo stato economico inferiore.

Un aspetto da non sottovalutare è che i prestatori potevano rimanere esposti per lunghi periodi con capitali di una certa consistenza ceduti in prestito. Sfolgiando gli atti notarili incontriamo con frequenza riscatti di livelli stipulati decine di anni dopo il contratto originario. La lunga durata dei contratti, unita alla riconosciuta inefficacia degli strumenti di prevenzione e di controllo del tempo, creava le

¹² Queste norme sono contenute nella bolla papale "Cum onus apostolicae servitutis" emessa da Pio V nel 1569.

¹³ Nella Patria del Friuli l'interesse medio preteso dai prestatori ebraici, qualora il richiedente fosse un abitante del villaggio, era del 20%, saliva al 30% se il richiedente era forestiero. Su questi argomenti, tra gli altri, cfr. P. IOLY ZORATTINI, *Note e documenti per la storia degli ebrei a Udine nel Cinquecento*, "Officina dello storico" (1979), 1-2, 155-166; F. LUZZATO, *Cenni sulla storia degli ebrei del Friuli*, Roma 1964.

condizioni favorevoli per frodi e pratiche illegali. Esisteva infatti la possibilità di stipulare, da parte di un concessionario, contratti di livello con più concedenti dando in garanzia lo stesso terreno. Frodare i prestatori non era un'operazione complicata, rivolgendosi a più notai, magari di paesi diversi, e potendo contare su testimoni compiacenti, si poteva fare in modo che su un unico terreno esistessero ipoteche e diritti di diversi creditori. E in caso di insolvenza solo uno di questi sarebbe entrato in possesso dell'immobile dato in garanzia. Per osteggiare queste pratiche, nei contratti di livello troviamo delle formule indirizzate a salvaguardare il prestatore, attraverso le quali il debitore offriva in garanzia non solo un immobile preciso, che da solo avrebbe abbondantemente coperto la somma avuta in prestito, ma tutti i suoi beni immobili presenti e futuri, garantiti certe volte dalla fideiussione di una terza persona. In ogni caso il rischio era limitato e rientrava nella logica economica del prestatore in quanto, con un saggio d'interesse al 7%, questi, nel giro di quindici anni, rientrava in possesso di tutto il capitale anticipato.

3. Oltre al livello esisteva in età moderna un altro contratto che apparentemente non possedeva le caratteristiche di un'operazione finanziaria. Si tratta della compravendita con il patto di recupera¹⁴. Il patto di recupera era quell'accordo che consentiva al venditore di riavere il bene venduto, restituendo il prezzo ed accollandosi gli eventuali oneri. Ciò era quanto stabiliva la legge, ma in alcuni contratti emergono degli aspetti non previsti dalla legislazione che avvicinerrebbero questa particolare transazione ad un'operazione finanziaria. A differenza del contratto livellario, che con il tempo scaricò la sua valenza locataria per assumerne un'altra spiccatamente finanziaria, la vendita con recupera mantenne il suo originario carattere immobiliare, vestendo solo in alcuni casi i panni dell'operazione creditizia.

La clausola della recupera è un diritto sancito dagli Statuti della Patria, "... ma ogni Agnato del Venditore, ovvero ogni Vicino confinante al tempo della vendita con la cosa venduta, ed abitante in Patria possa con l'esborsare l'istesso prezzo recuperare nel tempo di anni 30, la Casa, o Possessioni, o Campi, venduti da ogni e qualsivoglia Possessore (...) e di far la ricompra per se stesso, e non per dare ad altri li beni che recupererà, né a richiesta di alcuno..."¹⁵.

¹⁴ Il patto di recupera ha origini remote e sconosciute, presente in età medievale e moderna, perdura nel Diritto Napoleonico, "... il contratto di vendita può essere sciolto mediante l'uso del diritto di recupera e per la modicità del prezzo..." (Codice Napoleonico, Milano 1806, art. 1658), e negli Statuti Austriaci, "... il diritto di ricuperare di nuovo la cosa venduta si chiama diritto di ricompra..." (Codice Civile Austriaco, Innsbruck 1902, art. 1068), è tuttora presente nel Diritto Italiano anche se il suo utilizzo non è frequente, "... Il patto di recupera è quel patto accessorio alla vendita che riserva al venditore il diritto di riavere il bene alienato, restituendo il prezzo e rimborsando le spese..." (Codice Civile Italiano, comma 1, art. 1500).

Sul patto di recupera, tra gli altri, cfr. G. CORAZZOL, *Prestatori e contadini...* cit..

¹⁵ Statuti della Patria... cit., 93-96.

La legge tutelava sia il venditore e i soggetti a lui vicini – veniva riconosciuto ad essi il diritto di riscattare l’immobile ceduto entro un termine stabilito – sia il nuovo proprietario, vietando espressamente manipolazioni e frodi da parte dei soggetti interessati alla recupera. Il legislatore però non poteva impedire aggiustature e trucchi adottati dal compratore ai danni del venditore. Se il bene immobile trattato rivestiva una particolare importanza per l’acquirente questo poteva apparentemente sovrastimarne, costringendo il cedente a sottoscrivere nel contratto una cifra superiore alla somma effettivamente concordata, allo scopo di disincentivare l’utilizzo successivo del patto¹⁶. Mentre se la scrittura, ed è questo l’aspetto che più ci interessa, nascondeva un’operazione creditizia, il bene veniva sottostimato, alla stessa stregua delle operazioni livellarie. In alcuni contratti veniva aggiunta un’ulteriore clausola che stabiliva il periodo minimo di dominio utile del compratore “...con patto stabilito tra le parti di poter il venditor redimer e recuperare il suddetto pezzetto d’orto venduto, e così li loro eredi, qual recupera però non possa farsi prima che terminato il periodo di dieci anni...”¹⁷. Questo accadeva in previsione di una locazione dell’immobile acquistato, locazione che normalmente aveva una durata quinquennale o decennale. Talvolta il compratore, per tutelarsi da qualsiasi “molestia da parte del venditore” acquistava con l’immobile anche il relativo patto di retrovendita, in questo modo la vendita diventava piena ed assoluta, “... tutte, e cadauna azioni, ragioni e patto di recupera allo stesso cedente, o venditore appartenenti ed appartenibili niuna eccettuata sopra il su riferito pezzo di terra...”¹⁸.

Alcune aggiunte al patto prevedevano il diritto della recupera solo a favore del venditore o dei figli di questo, “... con patto riservato alli sudetti Nadal e Domenica fratelli figli pupilli di poter, pervenuti che saranno all’età, di redimere e ricuperare il detto terreno ceduto...”¹⁹.

Non sempre era necessario inserire la clausola della recupera per vincolare il bene ceduto, così Daniele e Giuseppe Caprileo recuperarono con “l’azione del sangue” un pezzo di terra venduto al Signor Sebastian Carrara dal loro padre Silvio, senza che nel contratto di cessione fosse inserita la clausola della ricompra²⁰. Alcune volte non veniva rispettata la scadenza minima del riscatto²¹.

¹⁶ “...Occorre ancora, che il Compratore per dificultare all’Agnato, o Vicino, o altri ricuperanti il retratto convenga che il Venditore di far nell’instrumento apparire maggior prezzo di quello valga la cosa venduta (...) che quel di più, che ragionevolmente vale la cosa venduta sia stato effettivamente patuito, e concertato, e non fittiziamente a pregiudizio della recupera...” (Statuti della Patria... cit., 102).

¹⁷ Archivio di Stato di Udine, d’ora in avanti ASU, *Archivio Notarile*, b. 2775 (30 novembre 1786).

¹⁸ Ibid. (21 agosto 1786).

¹⁹ Ibid. (18 novembre 1786).

²⁰ Ibid., b. 2786, n.770.

²¹ Ibid., n. 588.

Le postille aggiuntive al patto esprimevano esigenze sostanzialmente differenti. Esse dividevano i contratti in due categorie ben distinte: transazioni di normale compravendita, corredate da una varietà di aggiunte disincentivanti un'eventuale redenzione e contratti che, senza postille, nascondevano operazioni creditizie in cui il capitale mutuato corrispondeva al valore dell'immobile stimato dall'acquirente e l'interesse derivava dallo sfruttamento dell'immobile stesso, sotto forma di locazione o di conduzione diretta da parte del prestatore o di altri per lui. Questa valenza creditizia dell'operazione giustificherebbe l'apparente insensatezza dei contratti in cui era inserita la clausola, non sarebbero altrimenti individuabili le motivazioni per cui un acquirente soggiacesse ad un'imposizione così gravida di incertezze e di rischi. Anche se il terreno subiva inizialmente una svalutazione e l'inflazione non intaccava sensibilmente il valore del denaro, non era un'operazione economicamente vantaggiosa acquistare della terra per poi doverla restituire, anche a distanza di decenni, allo stesso prezzo. Ed è indicativo che tra gli acquirenti protagonisti di questo mercato, per quanto concerne Latisana, troviamo gli stessi che esercitavano attivamente il prestito livellario: Marzio Giandolin, Girolamo Fabris e Antonio Gaspari. Questi non erano interessati al valore di mercato dell'immobile acquistato ma alla resa annuale che ne poteva derivare, ed in base a questa resa (l'interesse) veniva calcolato il capitale da erogare. È interessante sottolineare che nei contratti di compravendita in cui era presente la clausola della redenzione, in molti casi, cosa che succedeva con minore frequenza nelle operazioni livellarie, venivano alienati edifici, botteghe e orti, immobili non particolarmente graditi dai creditori. Inoltre nelle vesti di venditori troviamo una percentuale di soggetti economicamente deboli, in particolare vedove, più alta rispetto a quella riscontrata in altre operazioni contrattuali. Questo ci autorizza a pensare che la vendita si rendesse necessaria quando non rimaneva altro da fare che cedere gli ultimi beni rimasti, l'orto o la casa di abitazione, parti integranti per la valorizzazione dei fondi attigui.

L'ultima possibilità per il venditore, in vista del fallimento, era l'alienazione del patto stesso. Se il bene ceduto rientrava in una possibile strategia immobiliare dell'acquirente questo si riservava una prelazione nei confronti dell'acquisto del patto²²; se invece si trattava di finanziamento il patto poteva essere ceduto anche a

²² Così Marina figlia di Giobatta Canello, "... la quale facendo per se ed eredi ha ceduto e rinunciato al Signor Angelo quondam Pietro Vignaduzzo e Signor Pietro pariter Vignaduzzo loro nipote qui presente e stipulante il detto Signor Angelo e suo nipote accettante e comprante, l'azione e Patto di recupera competente alla suddetta donna Marina sopra il pezzo di terra A.P.V. chiamato Reganazzo posto nelle pertinenze della villa di S. Mauro di quantità di campi 1:2:2 venduto da Domenico Canello di lei fratello alli suddetti Vignaduzzo con l'Instrumento del giorno di ieri stipulato negli Atti di me Nodaro. Perché all'incontro esso Signor Angelo Vignaduzzo ha effettivamente esborsato e numerato alla presenza di me Nodaro e Testimoni il convenuto prezzo di lire 40 in tanta e buona e giusta e corrente moneta alla suddetta Marina, Cedente e Venditrice, (...) rinunciando alla speranza ed azione di poter non più in alcun tempo redimere e

terzi, operazione con la quale il creditore veniva quasi del tutto escluso dall'eventuale possesso della terra²³.

Il livello francabile e la compravendita con la clausola del patto erano due contratti con molti aspetti in comune. Entrambi non incorrevano in censure teologiche in quanto, attraverso formule dissimulatorie, aggiravano l'ostacolo rappresentato dalla concezione "Scolastica" sull'improduttività del denaro. Nel primo caso la valenza creditizia dell'operazione era celata da ambigue formulazioni notarili che prevedevano una compravendita simulata, mentre l'interesse veniva mascherato dalla "corresponsione livellaria di frumento"; nel secondo, di fronte ad una "reale compravendita", l'acquirente ricavava il proprio utile dallo sfruttamento diretto della terra acquistata o da una locazione, aspettando che l'alienante facesse valere il suo diritto di riscatto.

4. Il nucleo principale dello studio sul credito rurale e sulle sue connotazioni si fonda sullo spoglio e sull'elaborazione dei dati offerti dai Libri delle Notifiche, pubblici registri in cui si trascrivevano i contratti rogati dai nota²⁴, e dall'analisi di oltre un migliaio di atti notarili depositati nell'Archivio di Stato di Udine. Le notificazioni riguardanti la giurisdizione di Latisana coprono un periodo cronologico di quarantaquattro anni, dal maggio 1763 al giugno 1807, anno in cui furono sostituite dai registri napoleonici. Queste fonti, riassumendo in poche righe gli

recuperare il suaccennato pezzo di terra Reganazzo dalle mani del suddetto Vignaduzzo..." (Ibid., b. 2776 [18 settembre 1788]).

In questo caso non si può parlare di operazione creditizia in quanto tra i due contratti trascorre solo un giorno.

Diverso è il caso che vede coinvolti Donna Luisa e Bartolo di Maschietto entrambi di Auronzo di Cadore e forse legati da vincoli parentali. Donna Luisa cede a Bartolo, "... le azioni e ragioni tutte niuna eccettuata da essa di retratto sine di recuperar ad essa Donna Luisa cedente appartenenti ed appartenibili, sopra due pezzetti di terra posti e situati nel luoco stesso di Auronzo di Cadore tra li confini espressi in Instrumento 1757, 25 luglio, (...) nel quale Instrumento donna Luisa vendette ed alienò alli Autori del suddetto Bartolo di Maschietto questi pezzi di terra, alli quali a ciò ha fatto, ed fa Donna Luisa per il convenuto prezzo di lire 30 quali il suddetto Bartolo di Maschietto ha in effetti numerato e pagato in tanta buona giusta e corrente moneta..." (Ibid. [31 agosto 1787]).

Appare chiara la valenza finanziaria di questa operazione. Trascorsi trenta anni dalla stipula del contratto di compravendita e non potendo recuperare il bene ceduto, Luisa si trova costretta a vendere quel patto che le avrebbe permesso l'affrancazione.

²³ "...Paolo quondam Giuseppe Penzo, facendo per se, eredi e successori suoi ha ceduto e venduto a Pietro quondam Giuseppe Zanin stipulante per se eredi e successori suoi accettante e comprante, le azioni e ragioni tutte ad esso cedente e venditore competenti e compatibili yure sanguinis di redimere e recuperare dalle mani di Giacomo quondam Pietro Mauro o da qualunque altra persona il cason di muro coperto di paglia con altro pezzo di muro, fondi e sedime sopra del quale esistono alcune piante di morari da foglia (...) e ciò per il prezzo di lire 12 così convenuti da esso Penzo cedente..." (Ibid., b. 2775 [24 agosto 1783]).

²⁴ Ibid., *Libri delle Notifiche*, bb. 164 e 165.

elementi caratterizzanti il contratto, nomi dei protagonisti, tipologia dello scambio e prezzo del bene trattato, ci consentono, con un minor dispendio di tempo e di energie rispetto all'analisi integrale dei rogiti notarili, di accedere ai dati essenziali relativi ad un grande numero di contratti. I contratti notarili registrati sono oltre 6500 e più della metà riguarda operazioni creditizie. I motivi che spinsero il governo veneziano a dotarsi di un nuovo strumento amministrativo come i Libri delle Notifiche sono molteplici. In primo luogo la notificazione rappresentava un evidente mezzo per il controllo fiscale sui cittadini, in quanto trattandosi di un atto pubblico rendeva certa la situazione giuridica dei beni immobili; secondariamente costituiva una nuova fonte di introiti per l'erario, la registrazione infatti comportava la spesa di quattro soldi; inoltre regolarizzava il mercato, in quanto la trascrizione produceva un effetto di prelazione su qualunque altro atto non notificato anche se anteriore nel tempo, offrendo uno strumento di pubblicità affidabile per gli operatori.

Questi registri vanno utilizzati con cautela in quanto una buona parte degli atti rogati non veniva notificata. Per individuare il rapporto intercorrente tra atti notarili e atti notificati sono state esaminate le scritture notarili e le notificazioni della giurisdizione negli anni 1786-1787-1788. In questo periodo gli otto notai operanti a Latisana rogarono 1029 atti²⁵, solamente 364 dei quali vennero successivamente notificati (il numero totale delle notifiche risulta però superiore in quanto aggiungendo le registrazioni di scritture private e quelle relative ad atti rogati da notai non operanti nella giurisdizione si arriva a 566 trascrizioni)²⁶. Sottraendo quegli atti non riconducibili direttamente ad attività economiche e quindi non suscettibili di notificazione come le nomine dei procuratori, i permessi di edificazione sui confini, le divisioni ereditarie ed altri dello stesso tenore, rileviamo che le 364 notifiche corrispondono a 732 atti utili. La percentuale degli atti utili notificati è decisamente bassa, inferiore al 50%. I 732 atti che interessano la nostra indagine comprendono le operazioni finanziarie distinte in livelli francabili, crediti e affrancazioni e quelle a carattere immobiliare come i trasferimenti di proprietà e le retrovendite (tavola n.1). La tavola mette in evidenza l'andamento irregolare delle percentuali di registrazione relative alle varie tipologie contrattuali. Dei 306 contratti di livello francabile rogati 258 vengono notificati, con una

²⁵ Gli otto notai, tutti in ASU, *Archivio Notarile*, sono: Giuseppe Corradini, bb. 2775 e 2776; Nicolò Taglialegne, bb. 2782 e 2783; Giovanni Rossetti, b. 2786; Antonio Moratto, b. 2771; Angelo Donati, b. 2788; Angelo Tomasini Migliorati, bb. 2790 e 2795; Marsilio Gallo, bb. 2761 e 2763; Pietro Gallo, b. 2796.

²⁶ Diversi notai non residenti nella giurisdizione hanno inserito nei loro protocolli atti riguardanti Latisana. Tra gli altri, Angelo Maria Valentini, notaio a Venezia (Archivio di Stato di Venezia, Notai di Venezia, bb. 14028 e 14029); Ibid., *Miscellanea* diversi filza n.1; Niccolò Merlicco, notaio a San Daniele (ASU, *Archivio Notarile*, b. 4147); Giovanni Barei, notaio a Morsano di Prata (Ibid., b. 3849).

percentuale di trascrizione superiore all' 84%. I contratti di compravendita rogati sono 129, ne vengono notificati 81, il 62,7% del totale. Le retrovendite sono 63 con 2 sole trascrizioni. I crediti non livellari stipulati sono 82, di questi solamente 8 vengono notificati. Per quanto concerne gli altri contratti non specificati, assieme a quelli che non necessitavano di notificazione, gli otto notai ne rogano 449, di cui solamente 24 vengono registrati. Oltre il 70% delle registrazioni corrisponde a livelli francabili.

Questi dati danno adito ad alcune considerazioni: non tutti gli atti utili venivano registrati; di questi alcuni hanno una percentuale di registrazione più alta di altri; e infine alcune scritture venivano notificate ma non rogate. Quali le motivazioni che spingevano i contraenti a decidere se registrare o meno l'atto notarile? Si valutavano i benefici, che in alcuni casi potevano rivelarsi considerevoli, derivanti dalla trascrizione. Un acquirente, un livellante o un semplice creditore che avesse reso pubblico il proprio contratto iscrivendolo nei Libri delle Notifiche possedeva un titolo forte che gli avrebbe permesso, in caso di controversie, di avvalersi del diritto di prelazione nei confronti di qualsiasi altro pretendente, in quanto solo la notificazione garantiva "il possesso dell'Anzianità privilegiata". Si tendeva a notificare quelle scritture che prevedevano trasferimenti di ricchezza, accanto a quelle che comportavano o che in futuro avrebbero potuto comportare dei passaggi di proprietà.

tav. n.1

PERCENTUALE DEGLI ATTI NOTARILI NOTIFICATI
NEGLI ANNI 1786-1787-1788

tipologie contrattuali	atti rogati	atti notificati	percentuali
Livelli francabili	306	258	84,3%
Crediti non livellari	82	8	8,9%
Compravendite	129	81	62,7%
Retrovendite	63	2	3,2%
Affrancazioni	45	3	6,6%
Altre	404	21	5,0%
Totale	1029	373	36%
Scritture private e notai "foresti" *	/	193	/

Fonti, ASU, Archivio Notarile, bb. 2775-2776-2782-2783-2786-2771-2788-2790-2795-2761-2763-2796 e Ibid., Libri delle Notifiche, bb. 164 e 165.

* Queste notificazioni riguardano in buona parte scritture private, per cui sarebbe fuorviante considerare le percentuali sul rogato.

Con la notificazione si introduceva un elemento cautelativo nei confronti di una transazione che avrebbe potuto celare incognite e sorprese tali da inficiare la transazione stessa. In età moderna infatti, una compravendita immobiliare o un'operazione finanziaria potevano rivelarsi delicate e rischiose. La terra era soggetta a vincoli e privilegi di varia natura ed origine, su di essa potevano gravare diritti di ogni tipo, titoli ereditari, legami fedecommissari, ipoteche, accordi livellari, per cui esisteva la possibilità che qualcuno ponesse in dubbio la validità della transazione accampando diritti più o meno leciti sulla proprietà medesima. A questo dobbiamo aggiungere, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, la pratica disonesta di alcuni livellatori che rimettevano lo stesso pezzo di terra a più livellanti, introducendo un ulteriore elemento di disordine nel già caotico mercato. In tali condizioni di incertezza si comprende pertanto perché acquirenti, venditori e notai, soprattutto in fasi economiche caratterizzate da un'intensificazione delle transazioni e dall'aumento della velocità degli scambi, preferissero seguire le procedure previste dalla legislazione vigente, la quale prevedeva la trascrizione degli atti notarili. In questa disamina non possiamo far rientrare le retrovendite immobiliari, cioè l'utilizzo di quel patto che consentiva la ricompra del bene ceduto, in quanto questa particolare affrancazione, come del resto le affrancazioni livellarie, veniva notificata molto raramente. Possiamo pensare che uno dei motivi che potevano indurre i contraenti a considerare non necessarie le notificazioni degli atti riguardanti le retrovendite fosse da ricercare nel fatto che questi rogiti, a differenza degli altri, rappresentavano la risoluzione finale di un rapporto contrattuale instaurato precedentemente, per cui per i due contraenti l'immobile oggetto della transazione non poteva nascondere segreti. Queste conoscenze reciproche escludevano di fatto la possibilità di un'intrusione da parte di terzi intenzionati ad apportare sorprese ed imprevisti alla transazione. Non esistevano quindi motivi per cautelarsi ulteriormente, il contratto notarile era sufficiente. Quando si trattava di accordi che prevedevano limitati passaggi di denaro si evitavano gli interventi notarili: certe somme trattate erano talmente modiche da non giustificare la spesa di un notaio. Si trattava di piccoli crediti sulla parola, di "soccide", sfalci di erbe o locazioni di "morari da foglia". Parte di queste scritture private veniva notificata, in questo modo con un'esigua spesa i contraenti si mettevano al riparo da ogni imprevisto²⁷. D'altro canto non c'è traccia nelle notifiche di atti notarili in cui non era previsto del passaggio di denaro. In questi casi la spesa e la seccatura di recarsi all'ufficio del "ministro" e notificare l'atto veniva evitata, per stabilire l'accordo tra le parti funzionale era la scrittura notarile. In altri casi un pezzo di

²⁷ "...il notificante non doverà altro aggravio per la sudetta Notificazione, sia di qual summa esser si voglia, che di soldi quattro correnti da essi contributi a quel Ministro che sarà destinato..." (Dal testo di legge relativo all'istituzione dei Libri delle Notifiche nella Patria del Friuli, 8 gennaio 1713).

carta “firmato” sostituiva sia il contratto che la notifica. A volte intervenivano altri fattori che esulavano da queste considerazioni. Per concludere, l’uso del notaio, del notificante o l’esclusione di entrambi veniva valutato dai contraenti e non da un’imposizione proveniente dall’alto, pur essendo precise le norme in proposito²⁸. Pertanto le notifiche relative a questa indagine, fornendoci dati dispersivi e difettosi, non sembrano offrire una grande affidabilità. Dal loro studio possiamo trarre un quadro complessivamente esaustivo solamente per quanto concerne la diffusione dei livelli francabili, in quanto per questi contratti siamo in presenza di modeste aree d’evasione. Nel caso delle compravendite invece ciò che emerge ci consiglia una certa cautela: la bassa percentuale di trascrizioni ci consente una valutazione approssimativa ed incompleta. Per le altre tipologie contrattuali dobbiamo affidarci completamente ai protocolli dei notai.

Ma nonostante l’incompletezza dei dati fornitici il valore di queste fonti non viene del tutto compromesso. Esse ci permettono di individuare gli orientamenti e le linee di tendenza, su un lungo arco di tempo, del fenomeno che intendiamo analizzare, offrendoci un’immagine chiara della crescita o della flessione del ricorso al mercato del denaro. Dal loro spoglio emerge il trend del movimento creditizio dietro il quale appare il destino comune dei lavoratori della terra. È in questa ottica che verranno utilizzate nel presente lavoro.

Entrando nei dettagli numerici relativi a tutte le notificazioni rileviamo che su un totale di 6.559 registrazioni ben 2.713 appartengono ad operazioni livellarie (tavole n. 2 e n. 3).

Di queste 2.607 riguardano i livelli francabili, suddivisi in relazione al tipo di interesse versato: 1.673 rendite in natura, pari ad un importo di lire 841.121 e 934 rendite in denaro per un totale di lire 1.017.497; le rimanenti 106 notificazioni considerano i livelli perpetui (livelli non suscettibili di riscatto) per un importo complessivo di lire 177.821. Non ci soffermeremo a commentare i dati relativi alle altre tipologie contrattuali in quanto la bassissime percentuali di registrazione non ci consentono delle elaborazioni attendibili.

Confrontando questi dati scopriamo che le rendite in denaro, pur essendo numericamente inferiori alle rendite in natura, ammontano ad un importo sensibilmente superiore. Si può dedurre che gli operatori del credito fossero costretti a confrontarsi con una domanda, proveniente dai lavoratori della terra, contrassegnata da un alto numero di contratti e da piccole somme, mentre la concessione di prestiti di una certa entità era limitata e circoscritta a possidenti relativamente agiati o a proprietari non coinvolti direttamente nel ciclo produttivo.

²⁸ “...siino obbligati notificare li contratti di qualsiasi natura, e dipendenti così da altre scritture fatte tra privati, come quelli che sono stabiliti con istrumenti pubblici in atti di Nodaro qual notificazione faccia effetto di prelazione a qualunque altro atto non notificato benché anteriore nel tempo...” (Ibid.).

La prevalenza di rendite in natura non derivava da una scarsità di moneta circolante ma da un chiaro intento speculativo. Per il prestatore era più vantaggiosa una riscossione dell'annuo interesse in generi in quanto, oltre al normale 6-7% pattuito al momento della stipula del contratto, egli riempiendo i magazzini di cereali ed immettendoli sul mercato nel periodo delle semine, era in grado di percepire un surplus, determinato dalla variazione stagionale dei prezzi delle granglie.

tav. n. 2

QUADRO GENERALE DELLE REGISTRAZIONI 1763-1807

tipologie contrattuali	numero notifiche	percent. notifiche	importi lire	percent. lire
Livelli in frumento	1.673	25,5%	841.121	16,1%
Livelli in denaro	934	14,3%	1.017.497	19,5%
Livelli perpetui	106	1,6%	177.821	3,4%
Crediti	1.143	17,4%	1.050.151	20,1%
Tot. operazioni creditizie	3.856	58,8%	3.086.590	59,1%

tav. n. 3

Compravendita	972	14,8%	1.311.800	25,1%
Locazioni	308	4,7%	65.110	1,2%
Affrancazioni	144	2,2%	172.643	3,3%
Varie *	1.279	19,5%	591.764	11,3%
Totale notifiche	6.559	100%	5.227.907	100%

Fonti, ASU, Libri delle Notifiche, bb. 164 e 165.

* Le varie comprendono: le "soccide", lo sfalcio di erbe, le locazioni di "morari da foglia" ed alcuni patti dotali.

Queste rendite annuali venivano rimesse subito dopo il raccolto, il 25 luglio, giorno di San Giacomo, quando il prezzo del frumento era sensibilmente più basso rispetto al periodo della semina, momento in cui i contadini erano spesso costretti a ricorrere al prestito. In età moderna il prezzo del frumento era infatti suscettibile di sbalzi non di poco conto, anche del 20-40% nel giro di pochi mesi²⁹, e il relativo guadagno non era paragonabile a quello di nessun'altra operazione finanziaria. Il prestatore che stipulava livelli con rendita in capitale non poteva approfittare di questo tipo di speculazione, in quanto l'interesse rimaneva quello sottoscritto al momento della stesura del contratto. Non è possibile risalire dalle notifiche alla percentuale delle affrancazioni livellarie, in quanto questi con-

tratti venivano trascritti raramente. Dagli atti notarili relativi alla campionatura triennale rileviamo 45 affrancazioni su 306 livelli francabili. Soltanto un livello su sette veniva affrancato, fatto indicativo per comprendere lo stato di precarietà della popolazione rurale di Latisana. Ma se da un lato si può pensare ad una difficoltà da parte del contadino ad affrancare il livello, dall'altro l'interesse non particolarmente esoso era tale da consentirgli, nelle annate buone, di far fronte all'impegno senza gravi scompensi per l'economia familiare³⁰. In conclusione troppo alto era il capitale da rendere, sopportabile era il canone annuo, anche se un tasso d'interesse seppur regolato da severe leggi, come quello richiesto, molto spesso era sufficiente ad inguaiare chi era tenuto a corrisponderlo. In alcuni casi, in presenza di un mancato pagamento – un'annata agricola non soddisfacente comprometteva tutta una serie di impegni e di scadenze da parte del contadino – il livellante non procedeva all'escomio, ma preferiva concedere una proroga nei pagamenti, tenuto conto che, in certi casi, l'investimento in operazioni livellarie era più conveniente del possesso di un terreno. Va precisato che i livelli garantivano un'entrata costante e sicura, superiore a quella che poteva derivare dallo sfruttamento della campagna: se un'azienda agricola garantiva al proprietario una rendita oscillante tra il 2,5 e il 3,5% del denaro investito³¹, un livello rendeva il doppio. In altri casi il creditore poteva avere un particolare interesse all'inadempienza del debitore per impadronirsi del fondo al primo accenno di morosità.

Nell'ambito dei 44 anni considerati sono stati effettuati due sondaggi, il primo per risalire alla periodicità della richiesta di credito, il secondo allo scopo di cogliere l'andamento del mercato creditizio in momenti di crisi economica. Esaminando il primo campione (per questo sondaggio sono state utilizzate solamente le notificazioni), costituito da otto annualità distanziate di un quinquennio, gli anni 1767-1772-1777-1782-1787-1794-1800-1806, e considerando solamente le operazioni di livello francabile, notiamo che la richiesta di mutuo tendeva a concentrarsi in autunno ed agli inizi dell'inverno, periodo della semina del frumento, calava nei primi mesi dell'anno, presentava un picco in aprile, mese della semina del mais e periodo in cui le scorte alimentari si andavano esaurendo, si abbassava sensibil-

²⁹ M. CATTINI, *Problemi...* cit., 124.


³⁰ A tal proposito è significativa la lettura del "Catastatico de Beni del fu N.H. Zaccaria Vendramin" del 1540. Alla fine del documento è redatto un lungo elenco relativo ad affittuari e livellari dello Zaccaria, i quali alla richiesta di esibire un contratto o uno scritto che attestasse la legittimità del livello o della locazione si richiamavano a norme consuetudinarie, sottolineando la mancanza di scritture e la semplice notazione dei canoni, "...Bartolamio detto Botton dise pagar de Livello al sudetto all'Anno Formento Stara 1 q.1, dimandato perché cosa, disse non saper ma che così ghe hanno pagato li soi vecchi, domandato de ricever, disse non aver, e cussi per suo Sacramento affermò..." (Archivio di Stato di Trieste, *Atti Feudali Antichi*, b. XIX).

Due gli elementi da sottolineare: la durata plurigenerazionale di alcuni livelli e l'assoluta mancanza di riferimenti normativi riguardanti la sfera giuridica dell'atto.

³¹ M. CATTINI, *Problemi...* cit., 128.

mente nei mesi caldi – il picco relativo al mese di agosto è da imputare a raccolti fallimentari – e riprendeva il suo ciclo fisiologico in autunno (tavola n. 4).

tav. n. 4



Fonti, ASU, Libri delle Notifiche, bb. 164 e 165.

Era una domanda caratterizzata da un andamento irregolare, frenesie improvvise e periodi di stanca, condizionata, oltre che dalle congiunture agrarie, anche, seppur marginalmente, da episodi extragricoli: dotazione di una figlia, sepoltura di un congiunto, affrancazione di precedenti debiti.

La maggior parte delle notificazioni concernenti il credito riguardava somme modeste richieste da piccoli coltivatori alle prese con congiunture economiche negative. Questo si evince anche analizzando la periodicità delle richieste; mentre le somme importanti sono equamente distribuite lungo tutto l'arco dell'anno, quelle modeste sono concentrate nei periodi critici dell'attività agricola, prima della semina e dopo il raccolto, se questo era scarso.

Se invece consideriamo le varie tipologie del credito contratto emergono delle diversità sorprendenti. I nessi che sostengono queste diversità meriterebbero un approfondimento supplementare di indagine, cosa che, in queste pagine, vista la laboriosità della ricerca, non è possibile sviluppare. Balzano subito agli occhi le 118 corresponsioni in natura contro le 7 in denaro del 1787, o di converso le 80 in denaro contro le 35 in natura del 1794 o le oltre 160 operazioni creditizie notificate nel 1800 a fronte di poco più di 40 del 1806 (tavole n. 5 e n. 6).

Il secondo sondaggio propone, in sequenza triennale, 1786-1787-1788, tre diverse situazioni congiunturali: un'annata agricola nella norma, un anno contraddistinto da uno scarso raccolto e uno segnato da una carestia.

Nel 1786 la produzione agricola fu regolare, non ci furono inverni rigidi, siccità o altre calamità naturali che avrebbero potuto compromettere l'esito del raccolto. La richiesta di credito si attestò su livelli alti ma sostanzialmente entro la media dei 44 anni notificati. Per quanto riguarda le notifiche la percentuale delle operazioni creditizie sfiorò il 59% del totale. Quell'anno vennero rogati 265 atti notarili, di questi 99 prevedevano operazioni legate al credito: 79 livelli francabili e 20 crediti non livellari. La percentuale di questi rogiti su tutti gli atti è del 37,4%.

Il 1787 fu contraddistinto da un raccolto fallimentare causato da un inverno straordinariamente rigido. Su 217 notificazioni ben 147 appartengono alla sfera creditizia, con una percentuale sul totale che sfiora il 68%. Per i notai l'anno fu segnato da un notevole incremento dei contratti stipulati. Essi rogarono 383 atti di cui 109 livelli francabili e 31 crediti senza garanzia fondiaria, la percentuale sul rogato complessivo sfiora il 37%. Giuseppe Corradini, il notaio più attivo della giurisdizione, nella prima metà dell'anno stipulò 14 livelli, mentre dopo il raccolto i livelli rogati salirono a 44. Causa la scarsa produzione la domanda di credito nella seconda parte dell'anno superò di tre volte quella della prima.

Il 1788 fu segnato dalla scarsità di prodotti agroalimentari. La richiesta di credito confermò la tendenza alla crescita: su 196 notificazioni le operazioni creditizie furono 114, coprendo più del 58% del totale. Quell'anno a Latisana si stipularono 381 contratti di cui 119 mutui livellari e 31 crediti senza garanzia. La percentuale delle operazioni finanziarie supera il 39,4% del totale. In questi tre anni la percentuale delle operazioni creditizie, rilevata dagli atti notarili, sul totale degli atti rogati sfiora il 38%. Se consideriamo solo gli atti utili la percentuale sale al 53%, mentre tocca il 62% se alle operazioni finanziarie sommiamo anche le retrovendite immobiliari. Negli anni contrassegnati da crisi economiche la domanda di credito aumentò sensibilmente coinvolgendo ampi strati della popolazione rurale. Fu un periodo nero per i piccoli proprietari, molti di essi furono costretti ad alienare parti importanti dei loro fondi per poter far fronte ai debiti accumulati. È il caso di Valentino Casasola, un piccolo coltivatore che nel 1787 per poter soddisfare i creditori, "...ha perpetuamente ed assolutamente venduto e ceduto, cede e vende a Domenico Moro, un pezzo di terra della possessione Gallassa per 347 lire e 16 soldi..."³². Neppure un anno dopo lo stesso Valentino "...confessa di esser debitore a Domenico Moro per affitto non pagato di 56 lire e 3 soldi..."³³.



³² ASU, *Archivio Notarile*, b. 2776 (2 maggio 1787).

³³ *Ibid.* (19 febbraio 1788).

Tre giorni dopo, Valentino riceve in affitto semplice dal solito Domenico la stessa terra da lui precedentemente venduta "...concede in affitto semplice per cinque stara 2 di frumento pagabili a San Giacomo di Luglio..."³⁴. Subito dopo lo stesso Domenico acquista dal nostro Valentino una "...annua corresponsion un annuo livello affrancabile di formento stara 1 quarte 2 per il capitale di 67 ducati e mezzo, fondato generalmente sopra tutti li di lui beni presenti e futuri e in specie della di lui casa d'abitazione di muro coperta di coppi con fondi e sedime..."³⁵.

tav. n. 5 e n. 6

TIPOLOGIA DEL CREDITO SU BASE ANNUA
NEGLI OTTO ANNI CONSIDERATI



Fonti ASU, Libri delle Notifiche, bb. 164 e 165.

³⁴ Ibid. (22 febbraio 1788).

³⁵ Ibid. (1 marzo 1788).

Non troveremo più Valentino nelle notifiche se si eccettua un contratto di permuta perpetua stipulato con il medesimo creditore e per un'affittanza di gelsi da foglia posti attorno alla sua abitazione a beneficio di Giovanni Bottar³⁶.

Stessa sorte toccò ad un altro piccolo proprietario, Zuanne Trivillin. Fino al 1787 il suo nome non compare nei Libri delle Notifiche, lo troviamo nel mese di agosto di quell'anno all'indomani della constatazione del drammatico esito del raccolto. In quell'occasione Zuanne vende al fratello Domenico un primo pezzo di terra³⁷. Tre anni più tardi troviamo Zuanne alle prese con Alessandro Porta, uno dei prestatori più attivi sul mercato finanziario locale, gli è debitore di 300 lire³⁸. Per queste 300 lire è costretto a sottoscrivere un livello con rendita in frumento³⁹. Due anni dopo Zuanne vende al fratello Domenico un altro pezzo di terra per 125 lire⁴⁰. Nello stesso anno, assieme ad altri 5 piccoli produttori stipula con Angelo Sivilotti un livello con interesse in frumento, 11 staia, per il capitale di 440 ducati⁴¹. Alla pari di Valentino e di Zuanne moltissimi furono i piccoli proprietari coltivatori costretti a vendere a brani la loro terra. Dalle scritture pervenute ci veniamo a conoscenza di numerosi episodi: espropriazioni, fallimenti e confische, causati da debiti accumulati. Valentino e Zuanne rappresentano tutti quei piccoli produttori che nel giro di pochi anni si trovarono ridotti sul lastrico, costretti ad abbandonare la terra chi nelle mani di un parente facoltoso, chi in quelle meno pietose di un creditore, ansioso di poter rientrare in possesso, se non del capitale prestato, almeno dei fondi avuti in garanzia per il mutuo concesso.

Due storie simili a molte altre che ci danno la percezione di quanto fosse difficile, per i piccoli agricoltori, risollevarsi da situazioni economiche compromesse. Un anno di scarso raccolto e uno di carestia bastavano per porre sul lastrico i più deboli di essi.

La funzione del credito, che avrebbe dovuto essere essenzialmente quella di mitigare gli effetti disastrosi dei cattivi raccolti e delle carestie, in molti casi venne completamente disattesa. L'accostarsi al mercato monetario per molti contadini rappresentò un ulteriore motivo di immiserimento, bastava un'unica circostanza calamitosa e l'indebitamento si faceva irreversibile costringendoli al fallimento.

5. A Latisana si ritrovano sistemi di sfruttamento del suolo, organizzazione del lavoro e rapporti contrattuali del tutto simili a quelli presenti nel resto della Patria. Nel ceto possidente prevaleva la figura del proprietario assenteista, estraneo al processo produttivo, che affidava a terzi, agenti e fattori, la conduzione

³⁶ Ibid. (27 agosto 1789).

³⁷ Ibid. (19 agosto 1787).

³⁸ Ibid., *Libri delle Notifiche*, b. 164 (9 aprile 1790).

³⁹ Ibid. (19 maggio 1790).

⁴⁰ Ibid. (27 febbraio 1792).

⁴¹ Ibid. (27 aprile 1792).

della propria azienda⁴². Questo assenteismo determinò la nascita di nuovi gruppi sociali che presero in affitto ed amministrarono le terre signorili.

Nella giurisdizione emergeva una figura professionale che assommava le caratteristiche del fattore-fittanziere a quelle dell'operatore finanziario. Personaggi come Antonio Gaspari e Marzio Giandolin, il primo fattore dei Grotto, il secondo sovrintendente della famiglia Mocenigo, oltre ad occuparsi della direzione aziendale delle terre loro affidate, assunsero un ruolo rilevante sia all'interno del mercato creditizio, prestando migliaia e migliaia di ducati a nobili, grandi proprietari terrieri e piccoli coloni, sia come intermediari tra proprietari e contadini.

Alcuni esempi: Marzio Giandolin dal 1750 al 1753 sottoscrisse per conto della casa Mocenigo alcuni contratti di affitto semplice con canoni in natura, una quota fissa in frumento più la metà del vino prodotta nelle vigne delle terre, "... giorno di Domenica 4 ottobre 1750 in Latisana. Il Signor Marzio Giandolin facendo come agente e procuratore del N.H. Pietro Mocenigo (...) ha affittato per cinque anni diverse braide A.P.V. poste nelle pertinenza della villa di Malafesta per l'annuo affitto di formento secco, netto, bello e ben crivellato stara n.19 in misura di Palazzo..."⁴³.

In alcuni contratti, come quello esposto, veniva specificato che il canone in frumento fosse calcolato "in misura di Palazzo". Per la misurazione dei cereali e degli aridi in genere in Friuli si usava lo staro. Questa unità di misura poteva variare da una località all'altra. A Latisana lo staro corrispondeva a 73,159 litri ed era costituito da sei pesenali (ogni pesenale contava 12,19 litri), ma per i pagamenti allo Stato, agli enti ecclesiastici e ai feudatari era imposto lo staro "in misura di Palazzo" composto da otto pesenali⁴⁴. Così il sovrintendente dei Mocenigo ad ogni staro di frumento versato da un affittuario si appropriava di una quota di cereale pari al 33% in più rispetto allo staro di frumento, calcolato in sei pesenali, che il colono al momento della semina era costretto ad acquistare o a farsi prestare magari dallo stesso sovrintendente. Questi biechi meccanismi, uniti alla speculazione stagionale sui prezzi dei cereali, producevano un ulteriore danno nei confronti dell'affittuario, anche in questo caso costretto a subire la sua disparità economica.

Marzio Giandolin, oltre ad affittare le terre dei Mocenigo, occupava un ruolo di primaria importanza all'interno del mercato creditizio concedendo mutui a lunga scadenza come ci attesta il gran numero di operazioni notificate a suo nome,

⁴² Cfr. D. BELTRAMI, *Forza lavoro e proprietà fondiaria*, Venezia-Roma 1961, 218-219. Secondo l'autore, nel 1740, in tutto il territorio veneto solamente il 17% della terra catastricata era a conduzione diretta.

⁴³ ASU, *Archivio Notarile*, b. 2746 (4 ottobre 1750).

⁴⁴ Cfr. R. ROMANO, *Una tipologia economica*, Storia d'Italia Einaudi, i Caratteri Originali, Torino 1972, 253-304.

“... Marzio Giandolin notificò aver acquistato da Zuanne Sbaiz e da Iseppo Sbaiz un’ annua pension livellaria di frumento staia 4 fondata generalmente ed in specie sopra una braida detta il Povolo per capitale di lire 999:7:2...”⁴⁵, ed ancora, “... Marzio Giandolin notificò partita di credito per la somma di lire 1811:16:6 per affitto e peggioramenti di campagna a debito di Nicolò e Domenico Stival...”⁴⁶, e, “... Marzio Giandolin notificò di aver acquistato da Antonio Pitton quondam Andrea un annua pension livellaria di lire 11:3:2 per il capitale di lire 193:9...”⁴⁷.

Come Marzio anche Antonio Gaspari era uno dei prestatori di rilievo nel circuito creditizio della giurisdizione. Attraverso l’attività finanziaria accumulò capitali ingenti, tali da consentirgli l’acquisto di vari terreni che, successivamente accorpati, affittava. Il 6 agosto 1795 stipulò tre contratti di affittanza semplice. In uno di questi si legge, “... il Signor Antonio Gaspari dimorante nella villa di Fraforeano facendo per sé et eredi à dato in affitto semplice concede ad Antonio e Bernardin padre e figlio Zacoli (...) per il corso di anni 5 susseguenti continui da incominciare al San Martino di novembre prossimo venturo le terre tutte di ragione di esso Signor Gaspari poste e situate in pertinenza di questa terra di Latisana con casa colonica, stalla, cortivo, orto e sue adiacenze e tutto ciò con li patti e condizioni seguenti...”. Seguiva una serie di punti in cui si precisavano i doveri degli affittuari. Si stabiliva che il canone annuo era in frumento “... secco, bello, netto stara 18 a misura di Latisana condotto in granaro Dominicale del detto Signor Locatore più la giusta metà del vino prodotto nella terra sudetta (...) e le onoranze, 6 capponi, 2 galline, 4 pollastre, 60 uova, una misura di lino pettinato e un carro di fieno...”⁴⁸.

Gli altri due contratti di affittanza semplice stipulati lo stesso giorno seguivano la medesima falsariga, il periodo di locazione era di cinque anni ed oltre al canone annuo in frumento e vino il conduttore doveva fornire le onoranze, inoltre era obbligato a fornire giornate di lavoro gratuite e, “... al termine della presente affittanza dovrà esser rilevato lo stato e grado delle terre col confronto dello stato con cui le furono consegnate...”⁴⁹.

È una figura di grande interesse quella di Antonio Gaspari. I protocolli notarili ci permettono di seguirlo per quasi quarant’anni, dalla gioventù alla maturità, ma spulciare quarant’anni di atti notarili per risalire a tutte le sue operazioni sarebbe compito faticoso ed estenuante. Ci limiteremo ad utilizzare le notifiche, pur con tutti i limiti insiti in queste fonti, con la consapevolezza di ottenere dei dati in difetto ma ugualmente indicativi e di buona approssimazione. Il suo testamento⁵⁰,

⁴⁵ ASU, *Libri delle Notifiche*, b. 164 (12 agosto 1773).

⁴⁶ Ibid. (11 marzo 1774).

⁴⁷ Ibid. (21 dicembre 1772).

⁴⁸ Ibid., Archivio Notarile, b. 2778 (6 agosto 1795).

⁴⁹ Ibid. (6 agosto 1795).

⁵⁰ Ibid., testamento di Antonio Gaspari b. 2779.

pur reticente per quanto riguarda la descrizione dei beni lasciati in eredità, ci svela alcuni dati utili per ricostruirne la biografia. La sua attività principale, essendo conduttore della tenuta della famiglia Grotto, è legata all'agricoltura, ma la sua particolarità è la presenza in maniera differenziata in diversi settori della realtà economica della giurisdizione. Certo i suoi interessi si focalizzano sull'impresa agricola e sul possesso della terra, ne sono prova le sue numerose iniziative d'ammodernamento e di razionalizzazione dei sistemi produttivi: appena arrivato a Fraforeano introduce per primo in Friuli la coltura del riso⁵¹. Numerosi sono i contratti di compravendita immobiliare da lui sottoscritti. Nell'arco della sua vita, a fronte di ventotto acquisti, aliena un solo pezzo di terra; dal suo testamento traspare la volontà di mantenere intatto il patrimonio fondiario: sottopone tutti i propri averi al vincolo fedecommissario e, più volte, esorta il figlio maggiore, Gasparo Luigi, a sposarsi.

Nei Libri delle Notifiche Gaspari registra 226 atti notarili, 257 con quelli notificati dal figlio Gasparo. Solamente una piccola parte di questi riguarda operazioni passive in cui al Gaspari vengono affrancati livelli o recuperati immobili; la maggioranza delle trascrizioni riguarda livelli e crediti accanto ad alcune operazioni immobiliari: acquisti di beni immobili e locazioni fondiarie. Personalità poliedrica, acquista fondi e tenute per quasi 14.000 ducati, anche se molti contratti contengono la clausola della recupera. Si occupa di manifattura: da una statistica del 1804 promossa dal Regio Governo Austriaco scopriamo che a Fraforeano le uniche due manifatture, "... una Fabricha di Fornace per cucinar calcina, coppi e mattoni..." e, "... Fornelli da seta n.30..." erano di proprietà del Gaspari⁵². Ma l'aspetto della sua personalità che ci riguarda più da vicino è quello dell'operatore finanziario. Antonio possiede una spiccata predilezione per l'attività creditizia: nella sua lunga attività di prestatore investe quasi 60.000 ducati distribuiti in 145 atti economici. Egli stipula, accanto a 30 contratti di credito senza garanzia immobiliare per un importo di 17.000 ducati, 115 contratti di livello francabile, suddivisi in 59 rendite in denaro per oltre 29.000 ducati e 56 in natura per quasi 12.000 ducati.

A fronte di 115 livelli troviamo solamente 13 affrancazioni. A volte, come espresso poc'anzi, detenere un livello poteva essere più vantaggioso del possesso di un terreno per cui i livellanti non allontanavano i livellatori al primo accenno di morosità. Ma se la terra in questione interessava il creditore questi, appena si presentava l'occasione, procedeva all'escomio allontanando il debitore insolvente

⁵¹ MILANESE, DONATI, TORRELLI, *Latisana e il suo distretto*, Venezia 1858, ristampa anastatica, Udine 1979, 45.

⁵² Biblioteca Comunale di Udine, *Fondo principale*, ms. 965, *Statistica del Friuli, Cargna e Canal del Ferro*, vol.11. Questa statistica è stata parzialmente pubblicata da Benvenuto Castellarin in "La Bassa", Latisana 1966, 9-26.

dal fondo. Ciò è quanto successe ai fratelli Francesco e Nicolò Fontana, livellatori di Antonio per la somma capitale di 350 ducati (l'atto era stato rogato il 5/5/1767 da Sebastian Toso notaio di Rivignano), i quali si ritrovarono morosi per la considerevole somma di 2.959 lire, "...e volendo detto Signor Gaspari per giustizia esser sodisfatto, ne avendo detti Fontana modo di poter sodisfare l'intero loro debito, ciò stante passarono all'esibizione di tante sue fabbriche in affrancazione di detto capitale (...) siccome in forza del presente publico instrumento danno, cedono, et iure liberi assegnano al predetto Signor Gaspari, quì presente stipulante (...) fabbriche coperte di coppì, fondi e portico situate in detta villa di Teor sotto il contado di Belgrado..."⁵³.

Gaspari era anche il prestatore cui si rivolgevano coloro che avevano necessità di grosse somme di denaro. Così Giovanni Bottari ottenne un prestito di 20.000 lire per poter far fronte ad un acquisto immobiliare⁵⁴. Ad Antonio fece ricorso il nobile Manin, ottenendo sovvenzioni per 12.000 ducati⁵⁵. Il nobiluomo Francesco Morossi per onorare un debito livellario di 21.634 lire contratto con il reverendo Girolamo Fabris, si rivolse ad Antonio ottenendo un prestito con garanzia fondiaria di 22.500 lire⁵⁶. Morossi affrancò il livello cinque anni più tardi⁵⁷.

Nonostante qualche grossa operazione creditizia, anche per Gaspari l'attività finanziaria era contraddistinta da una grande quantità di operazioni e dalla modesta entità delle somme concesse.

La tendenza al frazionamento delle richieste presente nelle transazioni indica un credito destinato al soddisfacimento di bisogni primari: nutrirsi e seminare. Corrispondeva ad una domanda diffusa in tutte le società rurali di antico regime, condizionata dai meccanismi di esercizio della piccola azienda contadina. Se la stagione agricola dava risultati soddisfacenti, il debito veniva restituito dopo il raccolto, in caso contrario per i notai si prospettava un autunno denso di lavoro supplementare.

6. Abbiamo visto che l'attività del Gaspari non si concentrava esclusivamente sul settore finanziario, Antonio era un operatore agrario che spaziava in tutti i campi consentiti dalla sua attività: dall'introduzione di nuove colture alle manifatture, dalla grande affittanza al commercio di cereali, dall'acquisto di terre all'attività creditizia, senza per questo dimenticare la sua professione di fattore. Diverso è il caso di Marzio Giandolin, dei suoi figli e del reverendo Girolamo Fabris. Dallo spoglio delle notifiche apprendiamo che questi due prestatori erano tra i più

⁵³ ASU, *Archivio Notarile*, b. 3850 (20 gennaio 1771).

⁵⁴ *Ibid.* (27 settembre 1798).

⁵⁵ *Ibid.*, b. 2779 (6 settembre 1804). Nel testamento è attestata l'esistenza di questo prestito.

⁵⁶ *Ibid.*, b. 2797 (31 agosto 1795).

⁵⁷ *Ibid.*, b. 2784 (1 maggio 1800).

attivi sul mercato finanziario (quasi 400 contratti creditizi per il religioso, poco meno di 300 per il sovrintendente dei Mocenigo e i figli). Questi operatori, a parte alcune grosse affittanze e qualche compravendita immobiliare, si dedicarono esclusivamente alle operazioni creditizie.

Un sondaggio condotto sull'attività notarile di Giuseppe Corradini ci svela quanto estesa fosse la quota del mercato del denaro gestita da questi due prestatori.

Corradini negli anni 1786-87-88 rogò 330 atti, quasi un terzo dei rogiti della giurisdizione. In questi tre anni le operazioni legate al credito da lui rogate, escluse le retrovendite immobiliari e le affrancazioni, assommano a 150, suddivise in 133 livelli francabili, per la maggior parte con rendita in frumento, e 17 crediti per cui non era richiesta la garanzia fondiaria. I protocolli di Corradini attestano a Girolamo Fabris 63 livelli francabili, ed ai Giandolin 30 livelli e 6 crediti non livellari⁵⁸.

Questi due prestatori, per il numero degli atti stipulati e per la consistenza delle somme investite, monopolizzano il mercato locale del credito. Insieme registrano 99 contratti creditizi su 150 totali per un importo di 12.771 ducati su un totale di 16.419, coprendo rispettivamente il 66% delle operazioni ed il 78% degli importi.

Gli altri operatori finanziari, circa una trentina, si spartiscono le rimanenti 51 operazioni e i restanti 3.648 ducati. Facendo dei calcoli abbastanza grossolani e solamente per quanto concerne gli atti rogati da Corradini, il religioso riuscì, capitalizzando al 6% le somme investite, ad intascare annualmente oltre 300 ducati di interessi, mentre i Giandolin dalle loro operazioni ne ricavarono quasi 450. Sono cifre enormi se si pensa che un manovale impiegato nella ricostruzione del palazzo comunale di Tolmezzo per 4 giorni lavorativi ricevette 6 lire⁵⁹.

Non c'è affatto da meravigliarsi se Girolamo, alla fine della sua vita, lasciò in eredità ai due nipoti un patrimonio di oltre 140.000 lire venete⁶⁰.

Prestare denaro ai contadini era un "mestiere" molto remunerativo, la richiesta di credito era sempre forte ed estesa, i profitti ricavati erano molto alti e i rischi tutto sommato ridotti.

⁵⁸ L'importo complessivo dei livelli ammonta a 11.123 ducati con una media per operazione di 83 ducati e mezzo. I crediti non livellari assommano a 5.296 ducati con una media di 311 ducati per operazione (è una media fuorviante in quanto per un unico prestito i Giandolin stanziarono ben 4.830 ducati).

Girolamo Fabris investe in livelli 5.309 ducati con una media di 82 ducati e mezzo per operazione.

I Giandolin investono in questi tre anni 2.527 ducati in operazioni livellarie con una media di 84 ducati per operazione, 4.935 ducati in crediti senza garanzia fondiaria, con una media di 822 ducati e mezzo (vale ciò che è stato detto per la media generale).

⁵⁹ Cfr. C. PUPPINI, *Demografia ed economia di Tolmezzo e della Carnia al tempo di Giacomo Linussio*, AA.VV., *La Carnia in età moderna. Oltre Linussio*, Udine 1992.

⁶⁰ ASU, *Archivio Notarile*, testamento di Girolamo Fabris, b. 2779.

Il mercato del denaro non era riservato a pochi prestatori specializzati. Accanto ad Antonio, Girolamo e Marzio, che nel circuito creditizio della giurisdizione erano gli unici in grado di muovere somme che superavano le migliaia di ducati, molti erano i privati facoltosi che operavano nel mercato finanziario, a conferma che, sul finire del secolo, prestare soldi era attività diffusa. Alessandro Porta, uno dei prestatori più presenti nel campo dei livelli francabili, stipulò centinaia di operazioni creditizie. Alla sua morte l'attività di prestito non si interruppe ma proseguì, seppur con minor lena, grazie alla moglie e soprattutto grazie all'opera del figlio Pietro. Francesco Zavan è autore di oltre un centinaio di notificazioni; il reverendo Antonio Milanese sottoscrisse notifiche per parecchie decine di atti finanziari; Pietro Paolo Piletti si distinse per aver sottoscritto decine di operazioni livellarie con rendita in denaro; il notaio Nicolò Taglialegne alla sua prestigiosa professione affiancò quella meno dignitosa ma sicuramente più redditizia del prestatore; Pietro, Antonio e Giuseppe Zanin stipularono oltre 400 contratti, di cui gran parte si riferiscono ad operazioni livellarie. Si delinea così un gruppo composto ed eterogeneo di operatori finanziari, diversamente da quanto accadeva nei secoli precedenti, quando gli enti pubblici ed ecclesiastici erano i protagonisti di questo mercato⁶¹. Per questo nuovo ceto imprenditoriale l'attività creditizia non rappresentò la professione principale, almeno ufficialmente, ma fu ciò che gli permise di costruire e di consolidare un solido patrimonio immobiliare e finanziario.

Accanto a questi operatori finanziari, la cui importanza dal punto di vista economico fu rilevante sia all'interno della giurisdizione che all'esterno di essa⁶², operavano decine e decine di famiglie che nel mercato creditizio ricoprirono dei ruoli contrastanti, antitetici tra loro. Alcune di esse, come i Fabris, i Donati, i Taglialegne, i Guerin contano centinaia di operazioni legate al credito. Una parte di queste riguardava la concessione di mutui e livelli, un'altra comprendeva affrancazioni di censi e di crediti, vendite immobiliari con la clausola del riscatto e retrovendite, un'altra ancora trattava di richieste di mutui. Altre famiglie come i Grotto, i Morossi, i Valentinis, i Badoer ricalcavano, seppur in tono minore, le operazioni del primo gruppo con una spiccata preferenza alle operazioni immobi-

⁶¹ Anche se ancora nel 1795 la catasticazione dei capitali affrancabili di manomorta viene fatta ascendere a quasi 17.300.000 lire venete, derivanti da poco meno di 35.000 livelli (F. BIANCO, *Nobili castellani, comunità sottani*, Udine 1983, 89).

⁶² Il sistema creditizio non si interrompeva ai limiti territoriali della giurisdizione. La sua dimensione sovranazionale non conosceva confini, necessitava di ampi spazi e di vaste aree al cui interno gli operatori potevano entrare in contatto con il maggior numero possibile di richiedenti. Esaminando le carte d'archivio scopriamo che il circuito creditizio, gestito dai prestatori di Latisana, si dilatava su buona parte della bassa friulana con propaggini fino a Venezia, Udine, San Daniele e Palmanova. Numerosissimi sono i contratti che vedono questi prestatori concedere mutui a richiedenti di località limitrofe come Portogruaro, Varmo, Fraforeano, Belgrado e Precenico allora territorio imperiale.

liari. Un terzo gruppo di famiglie tra le quali i Casasola, i Buffon, i Beltrame, i Cicuttin, i Biasin, i Gobatto, gli Sbaiz, i Matassi, i Trivillin e gli Zoccolani si distinsero per l'elevato numero di prestiti richiesti e per altre operazioni legate al piccolo credito di sussistenza. Questa tripartizione esprime fedelmente la situazione socio-economica ancora presente in ambito rurale alla fine dell'età moderna. Una borghesia rurale attiva anche in comparti del primario non produttivi, che investiva parte del proprio denaro in operazioni legate al credito percependo un interesse. Una nobiltà di campagna ancorata a vecchi e rigidi schemi che privilegiava, a scapito dell'interesse, la rendita fondiaria (questa è una delle ragioni che permetteva ai fattori di avere la via libera nel circuito creditizio) ed infine le masse contadine rappresentate dal terzo gruppo di famiglie che, a volte vivendo nell'indigenza più estrema, mantenevano negli agi gli altri due ceti.

7. Se allarghiamo il nostro orizzonte di ricerca oltre i confini della giurisdizione, si presenta una visione d'insieme, al di là delle variazioni locali, omogenea e compatta nella sua architettura di fondo. Una campionatura condotta sui Libri delle Notifiche relativa ad altre località della Patria del Friuli ha confermato l'esistenza di una vastissima rete creditizia. Le località scelte sono Belgrado, cittadina con le stesse caratteristiche geomorfologiche e colturali di Latisana; San Daniele e Cividale, cittadine collinari con climi e colture diverse dai due comprensori di pianura. Il sondaggio è stato effettuato su di un'annata, il 1782, decisamente negativa, per quanto concerne la produzione agricola. Si è così evidenziato, come già sostenuto in un precedente paragrafo, quanto una congiuntura sfavorevole producesse effetti moltiplicatori sulla richiesta di credito. In quell'anno nell'intero Friuli si lamenta un inverno particolarmente rigido "...li molini non potevano più macinare, perché il grano erasi talmente indurito e attaccato nelle ruote, che a gran stento potevano girarsi..." ed una prolungata siccità estiva "...tale che non si raccolse che pochissimo sorgoturco, meno assai sorgo e niente di minestra..."⁶³.

Elemento comune a tutte e quattro le località è il gran numero di operazioni creditizie riscontrate (tavola n. 7). A San Daniele l'83% di tutte le transazioni notificate riguarda contratti creditizi⁶⁴. A Cividale si notificarono 201 livelli franchibili e 65 crediti senza garanzia fondiaria⁶⁵. Belgrado presenta 135 operazioni legate al credito, quasi il 51% di tutte le transazioni registrate⁶⁶. A Latisana si riscontrano 56 contratti creditizi notificati, il 62% del totale. Sono cifre che si commentano da sole. Dalla loro lettura ci rendiamo conto di quanto il credito incidesse sull'equilibrio delle società rurali in antico regime. La domanda finanzia-

⁶³ L. Morassi, *1420-1797... cit.*, 110-111.

⁶⁴ ASU, *Libri delle Notifiche*, b. 192.

⁶⁵ *Ibid.*, b. 198.

⁶⁶ *Ibid.*, b. 186.

ria era fortemente diffusa in tutta la Patria con delle differenze molto marcate solamente per quanto riguarda la tipologia del credito contratto. A Latisana, terra conosciuta per la sua ricca produzione cerealicola, gli interessi annuali dei livelli erano per lo più pagati in frumento, mentre a Belgrado le rimesse annuali in natura erano di qualche punto inferiori a quelle in denaro. A San Daniele si ricorreva al credito non livellario cinque volte di più che a Belgrado e a Latisana, mentre a Cividale le contrattazioni con rendite in capitale superavano di diciotto volte quelle di Latisana, che a sua volta, per quanto concerne le rendite in natura, superava sia Cividale sia San Daniele. Il tipo di rendita, in generi o in denaro, adottato nelle quattro località non è un elemento molto significativo, almeno per quanto concerne questa ricerca, importanti sono i dati complessivi, i quali ci indicano quanto alta e generalizzata fosse la domanda di credito in ambiti rurali così diversi come la pianura e la collina friulana.

tav. n. 7

OPERAZIONI CREDITIZIE NOTIFICATE NEL 1782 A SAN DANIELE,
CIVIDALE, BELGRADO E LATISANA.

località	notifiche	liv. frumento	liv. denaro	crediti	affrancazioni	altre
San Daniele	136	2	24	78	9	23
Cividale	623	23	178	65	24	333
Belgrado	265	50	65	14	6	130
Latisana	90	31	11	14	2	32

Fonti, ASU, Libri delle Notifiche, bb. n.164, 192, 198, 186.

Anche la montagna non fu risparmiata dalla piaga dell'indebitamento contadino. Secondo gli studi sull'economia carnica intrapresi da Alessio Fornasin, a Tolmezzo, sede per tutta la Carnia del Ministro notificante, nel 1760 furono trascritti 857 contratti, di questi 638, il 74,5%, riguardavano operazioni finanziarie legate al credito⁶⁷.

8. Anche se ciò che è emerso è solo una parte dell'universo creditizio – non è stata valutata l'attività del banco ebraico, attivo a Latisana dal XVI secolo fin quasi alla fine del XVIII⁶⁸ né quella esercitata dagli enti laici ed ecclesiastici, né certa-

⁶⁷ A. FORNASIN, *Emigrazione e credito commerciale in Carnia tra '600 e '700*, "In Guart", numero unico della Società Filologica Friulana, 1994, 199-206.

⁶⁸ G. CASSI, *Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana (1528-1806)*, "Memorie storiche forogiuliesi", VI (1910), 23-50 e VII (1911), 108-126.

mente tutto quel sommerso che non rientra nelle scritture a noi pervenute— l'indagine ha permesso l'accertamento di un'estesa ramificazione ed articolazione del credito rurale. In campagna frequentissimo era il ricorso al mercato del denaro, organizzato attorno allo strumento del livello, lo testimoniano l'esistenza di migliaia e migliaia di atti notarili depositati negli archivi. Oltre la metà degli atti rogati tratta livelli, crediti, affrancazioni, vendite con recupera e retrovendite immobiliari. Ne deriva un'unica conclusione: i contadini friulani navigavano in un mare di debiti. Sempre alle prese con la disparità tra le granaglie occorrenti e quelle disponibili la gran parte di essi viveva in una sorta di cronica insicurezza. Anche se la precarietà del reddito, oltre alle rese produttive insufficienti, era ascrivibile ad elementi accidentali naturali che si avvicendavano con ininterrotta assiduità, ciò che trasformava in condizione permanente una penuria momentanea era l'avidità dei prestatori. Ad ogni calamità naturale facevano riscontro decine e decine di atti notarili ed ognuno di essi rappresentava una minaccia per colui che l'aveva sottoscritto.

Nella giurisdizione, il credito assunse una molteplicità di sfaccettature che interagendo fra loro facevano dell'indebitamento uno strumento potentissimo di subordinazione e di sopraffazione. L'aspetto normativo, rispettato scrupolosamente dai prestatori, riguardava il limite massimo del tasso di interesse che non solo non era mai oltrepassato, ma in molti casi, essendo più basso del massimo consentito, costituiva una sorta di specchietto per le allodole che abbagliava il contadino alla ricerca di un prestito.

Altre e ben più subdole panie invischiavano il debitore. La svalutazione iniziale del terreno dato in garanzia faceva in modo che il creditore, in caso di insolvenza, entrasse in possesso del bene ad un prezzo ben inferiore a quello di mercato. Secondariamente le corresponsioni degli interessi livellari in natura erano direttamente soggette alle variazioni stagionali del prezzo dei cereali, cosicché i contadini erano costretti a subire le fluttuazioni di un mercato sconosciuto ed ostile che proiettava sulla loro economia i propri scompensi. Il versamento delle stesse corresponsioni a "misura di Palazzo" determinava un ulteriore prelievo ai danni del debitore, in quanto, oltre all'interesse stabilito, si aggiungeva la differenza a suo sfavore dello staro feudale. Anche il tasso d'interesse non si presentava uguale per tutti: coloro che offrivano maggiori garanzie di solvibilità ottenevano un tasso sensibilmente più basso rispetto a chi tali garanzie non poteva offrire.

Queste erano le pratiche che strozzavano il debitore, non l'interesse che occupava solamente una piccola nicchia nel ventaglio delle pretese presentate dal prestatore, perciò è lecito parlare di usura anche di fronte a tassi relativamente tenui come quelli richiesti, e con un'agricoltura estensiva che permetteva delle rese estremamente contenute possiamo immaginare le difficoltà incontrate dai lavoratori della terra ad affrancare un livello.

Dall'attività professionale dei notai di Latisana emergono altri aspetti significativi dell'indebitamento contadino nella giurisdizione. Nei tre anni presi a campione essi effettuarono 556 operazioni finanziarie, mentre le richieste di credito evase

furono 468, in media 156 l'anno, un numero considerevole per una cittadina abitata da circa 400 famiglie. Da ciò possiamo dedurre che i capifamiglia spesso si recassero dal notaio allo scopo di registrare delle operazioni creditizie. E se anche non è possibile stabilire con esattezza la percentuale di popolazione indebitata rispetto alla totalità della stessa, i dati in nostro possesso ci inducono a pensare che quella indebitata ne rappresentasse la maggior parte.

Dall'esame del movimento creditizio fin qui compiuto emerge un dato certo: ben pochi dei capitali richiesti avevano destinazioni diverse da quelle della sussistenza o della semina. L'ascesa dei prezzi, il ripetersi a distanza ravvicinata di annate sfavorevoli – inverni rigidi come quelli del 1765-66 e del 1786-87, le carestie del 1783 e del 1788 e un'esonazione del Tagliamento, fiume che nel corso degli anni più volte modificò il suo alveo, devastando le campagne circostanti, travolgendo interi villaggi e vanificando i raccolti –, contribuirono a perpetuare l'indebitamento della maggior parte dei lavoratori rustici della giurisdizione. In questi casi il credito assumeva una diffusione patologica, pur essendo lo strumento cui il contadino, consapevole del carattere perverso dell'operazione, ricorreva in casi estremi: ipotecare il fondo o l'abitazione conduceva il più delle volte alla perdita del bene e al fallimento. Il credito assume quindi un valore fondamentale, è uno degli indicatori privilegiati per seguire le vicende economiche nelle campagne in età moderna. Questo strumento, che avrebbe avuto lo scopo di allontanare i contadini dalla soglia dell'indigenza, per molti rappresentò al contrario un ulteriore motivo di immiserimento, aggravando situazioni già fallimentari. Le condizioni di endemica miseria che caratterizzavano questa parte del Friuli, unite al cronico indebitamento nei confronti del ceto possidente, rendevano il colono privo di difese dinanzi alle pretese della proprietà. Ricatti, estorsioni e soprattutto lavoro gratuito nelle terre dominicali erano le risposte padronali all'insolvenza contadina.

Le operazioni creditizie che prevedevano una garanzia fondiaria si rivelarono efficaci strumenti di concentrazione della proprietà immobiliare. I creditori, approfittando della debolezza delle norme legislative al riguardo, crearono le condizioni ideali per attuare un sistematico depredamento ai danni degli ordini inferiori indebitati. La tecnica usata era semplicissima, si lasciavano trascorrere due o tre anni di insolvenza per poi richiedere la restituzione del prestito in un'unica soluzione. A quel punto al contadino non rimaneva altro che consegnare la terra nelle mani del creditore. A Latisana sul finire del XVIII secolo emerse così una nuova classe dirigente che con l'attività creditizia costruì enormi fortune e solidissimi patrimoni⁶⁹.

⁶⁹ Emblematica a questo riguardo è l'ascesa sociale della famiglia Gaspari. Antonio, fattore dei Grotto, si arricchì prestando denaro ai contadini. Il figlio Gasparo continuò l'attività paterna ma con una particolare predilezione per il mercato fondiario. Acquistò parte delle terre sequestrate e messe all'incanto dal governo francese; divenne proprietario della tenuta di Fraforeano precedentemente

In ogni angolo d'Europa è così⁷⁰. Per Corazzol i livelli veneti rappresentano “l'equivalente della rente constituée francese, del censo spagnolo, delle annualità tedesche, la via maestra per cui il capitale commerciale urbano marciò alla conquista della terra”⁷¹.

In questo periodo a Latisana, come del resto in tutta la terraferma veneta, la piccola proprietà coltivatrice stava sparando dalle campagne⁷². Chi aveva perso la terra, causa i debiti non pagati o per le confische e i sequestri operati dagli agenti dello Stato, non sarebbe stato più in grado di riscattare il suo fondo e suo malgrado avrebbe ingrossato le file del bracciantato avventizio⁷³.

E per finire, anche se si tratta di società lontane nel tempo e nello spazio, voglio citare un'immagine ad effetto di un antropologo che rende perfettamente la precarietà della situazione economica dei lavoratori rustici friulani in età moderna “...al contadino, che viveva perennemente con l'acqua alla gola, bastava una piccola increspatura del liquido per affogare...”⁷⁴.

diretta dal padre. Discepolo del Bottari ne proseguì l'opera apportando sensibili miglioramenti alle tecniche agronomiche. Uomo d'ingegno e di cultura, laureato in legge, possedeva una biblioteca di oltre tremila volumi. Conoscitore e collezionista di opere d'arte oltre a diversi oggetti artistici, a numerose stampe e molte opere di pittori fiamminghi, possedeva il San Sebastiano del pittore bolognese Guido Reni. Gasparo si rese benemerito alla comunità di Latisana facendo erigere (a ciò contribuirono due altri prestatori: Pietro Porta, figlio di Alessandro e il reverendo Antonio Milanese) un nuovo ospedale con venti posti letto. Gasparo non era nobile ma una sua diretta discendente, Antonia, arrivò alla nobiltà sposando nel 1836 il conte Carlo Freschi e suggellando in questo modo l'ascesa della famiglia.

Per quanto concerne Gasparo Luigi Gaspari, cfr. MILANESE, DONATI, TORELLI, *Latisana e...* cit., 31-36.

⁷⁰ “Qualsiasi campagna, in Mediterraneo e fuori, è prigioniera di un'impalcatura di rendite, di censi, di debiti, di affitti, di canoni, con innumerevoli sostituzioni nella proprietà fondiaria, un andirivieni di denaro imprestato e restituito tra città e campagne. Dovunque la medesima e monotona storia” (F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, I, Torino 1976, 453).

⁷¹ G. CORAZZOL, *Fitti e...* cit., 21.

⁷² F. Vecchiato con un'espressione esemplare sintetizza la parabola discendente del coltivatore autonomo “... per debiti da libero proprietario era divenuto Locatario delle sue stesse terre, per poi precipitare nella condizione di nullatenente a causa del perdurare della sua insolvibilità...” (F. VECCHIATO, *Sul prestito rurale*, “Studi Storici Luigi Simeoni”, XXIII (1983), 247-262).

⁷³ M. BERENGO, *La società veneta alla fine del Settecento*, Firenze 1956, 92.

Anche il Canciani scrive: “I lavoratori in Friuli, eccetto alcuni pochi, non hanno proprie le terre, ma le tengono in affitto dai signori” (G. CANCELANI, *Memorie*, Udine 1783, 18).

⁷⁴ R. H. TAWNEY, *Land and labor in China*, Boston 1966, 77.

Riassunto

L'intento dell'autore è di tracciare un profilo del mercato monetario in una comunità rurale, prima della nascita degli istituti pubblici di credito. Punto di vista privilegiato è l'attività privata di prestito, la quale concentra e riflette tutta una serie di problematiche interne alle società rurali di antico regime. Sotto l'aspetto metodologico si evidenzia il diverso utilizzo delle fonti primarie.

Summary

The author's aim is to outline the money market in a rural community before the birth of the public credit institutions. The main focus is on the private loan which concentrates and reflects a series of problems, which are internal to the old-regulated agricultural societies.

From the methodological point of view it is interesting to underline the different use of primary sources.

